Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 19

1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

181ª seduta: martedì 29 settembre 2020

Presidenza del presidente PARRINI

RD 0635
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1762) ***Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 3, 5, 7
AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* 5
DE PETRIS *(Misto-LeU)*, *relatrice* 3
VALENTE *(PD)* 5, 7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto-IDEA e Cambiamo: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

I lavori hanno inizio alle ore 15,36.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1762) ***Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1762.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice De Petris.

DE PETRIS, *relatrice.* Signor Presidente, Il disegno di legge in esame è volto a colmare le lacune esistenti nel nostro Paese in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere.

Il provvedimento è stato presentato, nel mese di marzo del 2020, da tutti i senatori componenti la Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, alla cui attività finora svolta il disegno di legge si riconnette.

In premessa, ricordo che la necessità di avere maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne è stata raccomandata, oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica *(Group of experts on action against violence against women and domestic violence – GREVIO)* del Consiglio d'Europa (pubblicato all'inizio del 2020), nonché dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere *(European Istitute for gender equality – EIGE).*

La Convenzione di Istanbul è chiara sulle strategie per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Tali strategie sono riassunte nelle cosiddette «3 P»: prevenire, proteggere e perseguire, a cui si aggiunge una quarta P, relativa alle politiche, asse strategico trasversale, per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione. Al fine di rispondere adeguatamente a tale obiettivo occorre, quindi, disporre di statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi

specifici da esse perseguiti, statistiche multidimensionali complesse corredate da dati disaggregati per genere.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli e di un allegato.

L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento legislativo, ovvero garantire un flusso informativo, adeguato per cadenza e contenuti, sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto ed assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone, disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri, circa l'attività dell'ISTAT e che tale Istituto e il Sistema statistico nazionale (Sistan) siano chiamati a realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza: fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*. Le informazioni da rilevare sono contenute nell'allegato A al disegno di legge in esame.

L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione, con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e in particolare alle unità operative di pronto soccorso, al fine di ottenere l'indispensabile rilevazione di atti di violenza da parte dei *partner*.

L'articolo 5 impone al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia di introdurre, nei rispettivi sistemi informativi, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza. Ad oggi, infatti, i dati riguardanti lo *stalking*, la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia, pur essendo dei reati spia, non rappresentano a sufficienza tutta la violenza contro le donne. Nello specifico, al comma 3 è riportata una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso. Si prevede altresì la rilevazione dei dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata.

La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. Nel dettaglio, per ogni donna vittima di violenza devono essere riportate le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure pre-cautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati re-

lativi all'*iter* processuale del procedimento in essere, nei diversi gradi di giudizio. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

L'articolo 6 interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione tra autore e vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.

L'articolo 7 prevede che l'ISTAT e il Sistema statistico nazionale (Sistan) assicurino la realizzazione con cadenza biennale di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditate, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero di tipologie di assistenza fornita.

Il disegno di legge è corredato infine: da un allegato recante un questionario analitico e puntuale, finalizzato ad una omogenea rilevazione dei dati sulla violenza fisica, la violenza sessuale, la violenza sessuale prima dei sedici anni di età (sia in generale sia in ambito familiare), la violenza psicologica ed economica per le donne in coppia, lo *stalking*, la storia familiare delle violenze in quell'ambito, le molestie e i ricatti sessuali; nonché dall'elenco del *set* minimo di modalità, che devono essere previste nei sistemi informativi della sanità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e nelle rilevazioni dei centri antiviolenza.

Nella relazione che ho predisposto è compresa anche una serie di dati che aiutano a far luce sul fenomeno e a comprenderlo meglio; li consegno alla Commissione, evitando di darne lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, segnalo che sullo stampato del disegno di legge n. 1762 tra i firmatari del provvedimento, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, è erroneamente riportato il nome del senatore Giuseppe Pisani in luogo del senatore Pietro Pisani, esponente del Gruppo della Lega e membro della citata Commissione di inchiesta.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, intendo ringraziare la relatrice, il Presidente della Commissione e gli uffici per avere calendarizzato subito l'esame del disegno di legge. Vorrei innanzitutto sottolineare la possibilità di proseguire l'esame in sede deliberante, se la Commissione lo riterrà opportuno, trattandosi di un disegno di legge che vede d'accordo tutte le forze politiche, per accelerarne l'*iter* e tentare di approvarlo prima possibile.

Mi fa piacere ricordare la ragione per cui è stato presentato il disegno di legge in esame. Ripeto sempre che, per affrontare il tema della violenza, bisogna conoscerlo e leggerlo in maniera corretta, e questo è proprio l'obiettivo del disegno di legge. I dati sulla violenza vanno letti in maniera sistematica. L'ultima indagine dell'ISTAT credo risalga però a una decina di anni fa, perché nulla impone all'ISTAT di svolgere indagini

cadenzate nel tempo, quindi i dati non possono essere raffrontati. Capite infatti che i dati raccolti nell'arco di sette anni non sono raffrontabili con quelli raccolti nell'arco di tre anni. Pertanto abbiamo innanzitutto la necessità di una cadenza costante e periodica nelle rilevazioni, che sia uniforme nel tempo.

Abbiamo poi la necessità di una corretta lettura di questo dato. La relatrice si è soffermata in particolare sulla mancanza principale nella rilevazione dei dati, ovvero quella relativa alla relazione tra vittima e carnefice. Il Ministero dell'interno dispone infatti del dato relativo al numero di donne uccise, ma non è obbligatorio raccogliere il dato relativo alla relazione tra vittima e carnefice, che viene raccolto solo sulla base della buona volontà degli operatori. Quindi questo dato non viene sempre rilevato e registrato, sebbene faccia la differenza tra l'uccisione di una donna e un femminicidio. Una donna può essere uccisa, come viene ucciso un uomo, ad esempio perché investita da un'automobile e ovviamente ciò è indipendente dal fatto che si tratti di una donna. Pensiamo al guidatore di un'automobile, ubriaco, che investe una persona: il fatto che l'investito sia una donna o un uomo è ovviamente indifferente.

In un femminicidio, la donna viene ammazzata in quanto donna, molto spesso in una relazione di carattere sentimentale e per questo parliamo di violenza domestica. Quindi, per capire quanti sono i femminicidi – non mi riferisco dunque a tutte le uccisioni di donne, di cui il Ministero dell'interno già dispone le informazioni, attraverso le rilevazioni delle procure e delle strutture sanitarie – bisogna rilevare sempre questo dato. Chiediamo quindi a tutti i soggetti, che a vario titolo concorrono a formare le nostre banche dati sul tema, di adeguarsi a questo tipo di lettura e di svolgere una ricerca guidata.

Per questo motivo arriviamo addirittura a predisporre un allegato, con una scelta sicuramente forte per il legislatore, su cui ci siamo interrogati molto, che contiene il prototipo delle domande che devono essere fatte. Come legislatori avremmo potuto optare per uno strumento a maglie più larghe, che si limitasse a dare un indirizzo. Sentiti però l'ISTAT e gli istituti di ricerca principali, abbiamo invece scelto di dare delle indicazioni chiare, proprio per fare in modo che nel Paese si disponga di una lettura costante e annuale dei dati della violenza, raccolti sia attraverso gli operatori e i principali soggetti interessati (mi riferisco alle ASL, al pronto soccorso, al Ministero dell'interno, alle procure e ai tribunali), sia attraverso i centri antiviolenza.

Abbiamo quindi scelto questo doppio binario, che ci consente veramente, qualora fosse approvato il disegno di legge, di prestare quell'attenzione che l'Europa ci chiede da tanto tempo. Ricordo che anche nella relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura veniva evidenziato questo *vulnus*. In Italia tutti parlano di violenza, ma tutte le volte che dobbiamo raccontare il fenomeno, mancano dati precisi e puntuali. Se ci dotassimo di un sistema di questo tipo, sicuramente questo *vulnus* verrebbe sanato. Visto che la Commissione d'inchiesta – lo dico con un pizzico di orgoglio, che mi consentirete – è nata esattamente

per questo motivo, cioè per colmare i *vulnus* nell'impianto normativo, credo che se dovessimo approvare il disegno di legge in esame raggiungeremmo l'obiettivo di sanare uno dei diversi vuoti ancora esistenti in materia.

PRESIDENTE. Sottopongo ai colleghi, e in primo luogo alla senatrice Valente, una riflessione di tipo procedurale: dato che l'esame di un provvedimento in sede redigente ha già un *iter* accelerato rispetto all'esame in sede referente, e dato che mi pare che nel merito ci sia un consenso ampio, invece di chiedere la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante, che potrebbe comportare un allungamento dei tempi, ritengo sia+ preferibile proseguire in sede redigente, fissando termini stringenti per la conclusione della discussione.

VALENTE *(PD)*. Concordo con le considerazioni del Presidente ed esprimo l'auspicio che l'*iter* sia completato entro il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

PRESIDENTE. Propongo pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di giovedì 1º ottobre.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

€ 1,00